La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 4.2.2021
La Nuova Procedura Civile, 1, 2021

duepuntozero & Diritto Avanzato

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

www.LaNuovaProceduraCivile.com

STINCARDINI - ROCCHI, Delegazione: eccezioni opponibili dal delegato

Estratto da

Ruggero STINCARDINI - Maila ROCCHI
DELEGAZIONE, ESPROMISSIONE, ACCOLLO E CESSIONE DEL CREDITO
Diritto Avanzato, Milano, 2021

La disciplina delle eccezioni che il delegato può opporre al delegatario è prevista all'art. 1271 c.c. secondo cui "*Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo. Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario. Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento*".

Tale disposto normativo - in cui si ravvisa la distinzione tra delegazione pura e titolata che si fonda sulla posizione di indipendenza o meno in cui l'obbligazione del delegato "*viene a trovarsi rispetto alle condizioni di validità ed efficacia del rapporto sottostante*"[1] - trova applicazione sia con riferimento alla delegazione *promittendi* che a quella *solvendi*[2], cosicché l'opponibilità delle eccezioni rileva, oltre che al fine di evitare il pagamento del delegato nel caso di delegazione *promittendi*, anche per la ripetizione della somma già corrisposta in caso di delegazione *solvendi*.

Il primo comma del suddetto disposto normativo stabilisce che il delegato - a prescindere che si tratti di delegazione pura o titolata - può opporre, in ogni caso, al delegatario tutte le eccezioni relative ai propri rapporti con questo,

---

[1] Cosi GRECO, voce *Delegazione* (*diritto civile*), cit., 338. Per un maggior approfondimento della tematica si cfr., altresì, RESCIGNO, voce *Delegazione*, cit., 961, MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, cit., 228 e MAGAZZÙ, voce *Delegazione*, cit., 165.

[2] Sul punto, nel senso di applicabilità della norma ad entrambe le fattispecie di delegazione *promittendi* e *solvendi*, si cfr. Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 04.04.1997, n.2943, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 537, secondo cui "*In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. (Nella specie il delegante aveva incaricato una banca, con cui intratteneva un conto corrente di corrispondenza, di effettuare a favore di un terzo, tramite bonifico bancario, il pagamento di alcune fatture e l'istituto di credito, per un disguido, aveva reiterato l'esecuzione di tale adempimento; d'altra parte il delegante, poi fallito, non aveva reintegrato la banca relativamente al secondo pagamento. La S.C., sulla base del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la proposta azione di ripetizione)*".

www.LaNuovaProceduraCivile.com

riferibili al cosiddetto rapporto finale (rapporto delegato/delegatario)[3], anche fondate sulla validità ed efficacia dell'atto di delega.

La tematica assume connotati differenti per quanto concerne le eccezioni fondate sui rapporti di provvista e valuta, la cui regolamentazione è contenuta nei successivi commi (secondo e terzo) dell'art. 1271 c.c. laddove si dispone rispettivamente che: (a) salva diversa pattuizione delle parti, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante (relative al rapporto di provvista) tranne che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario (cioè il rapporto di valuta); (b) il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Dalle richiamate previsioni risulta che quando la delegazione è pura[4] - fattispecie in cui l'obbligazione del delegato verso il delegatario prescinde del tutto dal rapporto sottostante di provvista (delegante/delegato) e di valuta (delegante/delegatario) e, quindi, dai relativi vizi - il delegato non può opporre eccezioni attinenti al rapporto di provvista o a quello di valuta, bensì soltanto quelle riguardanti il rapporto finale, salvo che ricorra la cosiddetta "nullità della doppia causa" (di cui si tratterà in seguito)[5].

Ne deriva che nell'ipotesi predetta non si verifica di regola un'obbligazione trilatera in quanto il delegatario non deve aderire al rapporto delegante/delegato, né può rifiutare l'adempimento di quest'ultimo, stante l'autonomia dei due rapporti, non potendo il delegato opporre le eccezioni relative al rapporto tra delegante e delegatario se ad esso le parti non abbiano fatto espresso riferimento[6].

Nella delegazione pura è, pertanto, rilevante l'autonomia del rapporto finale (cioè quello tra delegato e delegatario).

In caso di delegazione titolata, in cui si ha un più intenso vincolo dei rapporti di base per l'esplicito riferimento agli stessi operato dai soggetti del negozio delegatorio, il debitore delegato può, invece, opporre al delegatario le eccezioni nascenti dal rapporto di valuta (relative cioè alla sussistenza del diritto di credito) e non anche quelle attinenti al rapporto di provvista, tranne che sia stata conclusa una diversa "pattuizione" in forza della quale la sorte del credito

[3] Il delegato, ad esempio, potrebbe rifiutarsi di pagare al delegatario affermando di essere a sua volta creditore dello stesso per una somma corrispondente (eccezione di compensazione).

[4] Per un maggior approfondimento cfr. BIANCA, *Diritto civile*, cit., 645 e MANCINI, *La delegazione, l'espromissione e l'accollo*, cit., 411.

[5] A questa fattispecie fa riferimento la Relazione al codice civile.

[6] In tal senso Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.06.1994, n.5770, in *Giust. civ. Mass.,* 1994, fasc. 6, e Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 15.09.1979, n.4779, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, fasc. 9.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

del delegatario risulti assoggettata alla validità del rapporto di provvista, originariamente estraneo al delegatario stesso[7].

Nella delegazione titolata, invero, il delegato può opporre al delegatario le eccezioni fondate sul rapporto di valuta, nonché sul rapporto di provvista ove pattuita la rilevanza dello stesso [8].

L'opponibilità delle eccezioni dipende, pertanto, dalla titolazione, cosicché sono le pattuizioni tra le parti a consentire al delegato di poter opporre al delegatario sia le eccezioni che il delegato avrebbe potuto opporre al delegante in base al rapporto di provvista, sia quelle che il delegante avrebbe potuto opporre al delegatario in base al rapporto di valuta.

Si è ritenuto in giurisprudenza che in caso di delegazione di pagamento titolata (rispetto al rapporto di valuta), il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, comma 3, c.c. - dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento - ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato[9].

Secondo parte della giurisprudenza[10], inoltre, per la validità della delegazione titolata è sufficiente l'esistenza dei rapporti sottostanti (di provvista e di

---

[7] In tal senso Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 15.09.1979, n.4779, in *Giust. civ. Mass.*, 1979, fasc. 9. Nella controversia sottoposta al vaglio della Suprema Corte, in particolare, si è ritenuto che, quando sia stata stipulata la "diversa pattuizione", il delegato possa opporre al delegatario le eccezioni nascenti dal rapporto di provvista, anche se questo ultimo agisca sulla base di tratte autorizzate, in quanto il debitore delegato può opporre al soggetto con cui ha direttamente stipulato il negozio cambiario, tutte le eccezioni relative al rapporto causale sottostante, nel caso concreto costituito dal rapporto di provvista affetto da inefficacia. Per un maggior approfondimento della tematica cfr. RESCIGNO, voce *Delegazione*, cit., 935, GIACOBBE-GIACOBBE, *Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo*, cit., 58 ss., BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., 815.

[8] BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., 820 e 821.

[9] In tal senso Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 04.04.1997, n.2943, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 537. Nella controversia sottoposta al vaglio della Suprema Corte, in particolare, il delegante aveva incaricato una banca, con cui intratteneva un conto corrente di corrispondenza, di effettuare a favore di un terzo, tramite bonifico bancario, il pagamento di alcune fatture e l'istituto di credito, per un disguido, aveva reiterato l'esecuzione di tale adempimento; d'altra parte il delegante, poi fallito, non aveva reintegrato la banca relativamente al secondo pagamento (la S.C., sulla base del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la proposta azione di ripetizione).

[10] In tal senso Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.05.2004, n.9470, in *Giust. civ.*

www.LaNuovaProceduraCivile.com

valuta) al momento della scadenza e non anche all'atto della stipulazione, potendosi configurare tale figura - oltre che relativamente a preesistenti rapporti di credito (già liquidi ed esigibili) - anche in riferimento sia a crediti che, seppur esistenti, non siano ancora liquidi ed esigibili, sia a crediti futuri che, pur non potendosi considerare esistenti, risultino però geneticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti già in atto tra delegante e delegatario al momento in cui viene attuato il rapporto di delegazione.

Sulla base di questa impostazione in caso di indebito pagamento effettuato in ipotesi di delegazione doppiamente titolata (dal rapporto di valuta e dal rapporto di provvista), laddove risulti successivamente invalido o inefficace il rapporto di provvista, il delegato - sul cui patrimonio si riflettono le conseguenze dell'indebito pagamento (poiché il pagamento effettuato a favore del delegatario trova la sua causa nel valido rapporto di valuta) - è legittimato ad agire nei confronti del delegante per la ripetizione di quanto versato al delegatario, dal momento che il delegato, pagando al delegatario, estingue contestualmente il suo debito verso il delegante ed è, pertanto, nei confronti di questi che deve necessariamente indirizzare la pretesa ex art. 2033 c.c. allorché, avendo già provveduto al pagamento (a favore del delegatario) nell'erronea convinzione della sussistenza di un valido rapporto di provvista, risulti, successivamente, l'invalidità o l'inefficacia di detto rapporto.

Una parte della dottrina reputa[11] che il secondo comma dell'art. 1271 c.c. riconosca rilevanza alla cosiddetta "nullità della doppia causa" - ipotesi in cui entrambi i rapporti non esistevano o siano venuti meno - consentendo al debitore di opporre sempre la relativa eccezione.

Tale tesi è stata recepita anche dalla giurisprudenza[12] secondo cui nella delegazione di pagamento pura l'obbligazione del delegato verso il delegatario prescinde del tutto dal rapporto sottostante di provvista (delegante-delegato) e di valuta (delegante-delegatario) e, quindi, dai relativi vizi, salvo che ricorra la nullità della doppia causa (ipotesi in cui viene meno la funzione stessa della delegazione).

L'espressione "nullità delle doppia causa" è però oggetto di critica da parte di altra opzione ermeneutica sostenendosi che la norma, in caso di nullità del rapporto di valuta, consente di eccepire qualunque vizio attinente al rapporto di provvista e non la sola nullità[13] e, altresì, che la previsione si applicherebbe

---

Mass., 2004, 5.

[11] Si cfr. MAGAZZÙ, voce *Delegazione*, cit., 165, BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., 821 ss. e BOTTIGLIERI, voce *Delegazione*, cit., 13 ss.

[12] In tal senso Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.06.1994, n.5770, in *Giust. civ. Mass.,* 1994, fasc. 6 e Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 18.09.1979, n.4799, in *Giust. civ. Mass. 1979*, fasc. 9.

[13] Cfr. GRECO, voce *Delegazione* (*diritto civile*), cit., 339, GIACOBBE- GIACOBBE, *Della*

www.LaNuovaProceduraCivile.com

non solo quando il rapporto di valuta sia nullo, ma anche in tutti gli altri casi in cui sussista, in relazione ad esso, un'eccezione con effetto elidente o paralizzante[14].

Si è anche osservato a livello dogmatico che l'inopponibilità delle eccezioni attinenti il rapporto di provvista comprenda le eccezioni di invalidità ed inefficacia dell'incarico, nonché quelle inerenti le vicende del rapporto medesimo (quale, ad esempio, la risoluzione), mentre non riguardi l'inesistenza e la nullità della delega (le cui relative eccezioni sono, pertanto, opponibili dal delegato)[15].

In argomento la giurisprudenza[16] ha statuito specificamente che il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista/traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell'art. 1271, comma 2, c.c., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante[17].

Sempre con riguardo al suddetto disposto normativo (secondo comma dell'art. 1271 c.c.), in dottrina si afferma poi che il patto diverso, qualora risulti generico, debba riferirsi ad ogni eccezione spettante al delegato contro il

---

delegazione, dell'espromissione e dell'accollo, cit., 65 e MANCINI, *La delegazione, l'espromissione e l'accollo*, cit., 497.

[14] In tal senso GRECO, voce *Delegazione* (*diritto civile*), cit., 339. È di contrario avviso MANCINI, *La delegazione, l'espromissione e l'accollo*, cit., 497.

[15] In tal senso BIANCA, *Diritto civile*, cit., 646.

[16] Si cfr. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.01.2000, n.535, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 83, in *Giust. civ.,* 2000, I, 2002 ed in *Foro it*., 2000, I,1158, secondo cui "*Il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista - traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell'art. 1271, comma 2, c.c., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il prenditore dell'assegno sia una banca ed il pagamento del titolo avvenga mediante compensazione a mezzo stanza, giacché tale operazione, ove non possa, ricorrendone i presupposti, essere corretta mediante storno, produce effetti definitivi ed il pagamento in tal modo avvenuto è assoggettabile a ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., soltanto se indebito*".

[17] Secondo tale impostazione, il principio sopra espresso trova applicazione anche nel caso in cui il prenditore dell'assegno sia una banca ed il pagamento del titolo avvenga mediante compensazione a mezzo stanza, poiché tale operazione, ove non possa essere corretta mediante storno, produce effetti definitivi ed il pagamento in tal modo avvenuto è assoggettabile a ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., soltanto se indebito. Si cfr. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.01.2000, n.535, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, 83, in *Giust. civ.,* 2000, I, 2002 ed in *Foro it*., 2000, I,1158, citata nella nota precedente.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

delegante (non inteso, quindi, come limitato al solo rapporto provvista)[18] e che, inoltre, la prevista inopponibilità concerna anche l'ipotesi in cui il delegato si sia obbligato nell'erronea credenza di essere debitore del delegante[19].

In riferimento al terzo comma del medesimo articolo, si sostiene a livello dottrinale che, a prescindere dalla titolazione, il delegato potrebbe opporre al delegatario eccezioni inerenti la validità ed efficacia del rapporto di valuta tutte le volte che sia eccepibile il rapporto di provvista[20] e che anche l'"espresso riferimento" richiamato in tale disposto consiste in una pattuizione, come quella di cui al secondo comma, inserita nel contratto tra delegatario e delegato[21].

www.LaNuovaProceduraCivile.com

[18] In tal senso GRECO, voce *Delegazione* (*diritto civile*), cit., 340.

[19] In tal senso GRECO, voce *Delegazione* (*diritto civile*), cit., 339. Di contrario avviso è una risalente giurisprudenza che ha affermato, fondandosi sull'art. 1268 e sulla norma in esame, che il delegato ben potrebbe opporre al delegatario il vizio del consenso prestato al contratto di delegazione, nella specie, l'erronea credenza dello stesso delegato di essere debitore del delegante, che è stata ritenuta costituire vizio tale da investire il rapporto stesso di delegazione costituitosi col delegatario.

[20] In tal senso GRECO, voce *Delegazione* (*diritto civile*), cit., 339. Di diverso avviso è MANCINI, *La delegazione, l'espromissione e l'accollo*, cit., 496 (rilevanza del rapporto di valuta solo nell'ipotesi di titolazione).

[21] In tal senso GRECO, voce *Delegazione* (*diritto civile*), cit., 340, secondo cui "*l'espresso riferimento*" *di cui parla il terzo comma della norma in esame ha valore di una pattuizione, sia pure sintetica, inserita nel contratto delegato-delegatario*". Sul punto si cfr. GIACOBBE-GIACOBBE, *Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo*, cit., 67 ss. che riconosce significati diversi alle espressioni "*diversa pattuizione"* (di cui al secondo comma) ed "*espresso riferimento*" di cui al terzo comma) considerando la seconda un *minus* rispetto alla prima.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni **(Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: ***Edizioni DuePuntoZero***

www.LaNuovaEcologia.com